

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1991

sull'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 71/320/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi

(91/422/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 88/194/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che in base ai progressi tecnici della frenatura è attualmente possibile emanare disposizioni più restrittive e in particolare rendere obbligatorio munire taluni automezzi pesanti e rimorchi di regolatori automatici delle guarnizioni dei freni per una maggiore sicurezza della circolazione stradale;

considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico — veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1.

Gli allegati I, II, III, IV, V, VII, IX, X e XII della direttiva 71/320/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

### Articolo 2

1. A decorrere dal 1° ottobre 1991 gli Stati membri non possono, per motivi attinenti ai dispositivi di frenatura:

— rifiutare, per un tipo di autoveicolo, l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE del Consiglio<sup>(3)</sup>, o l'omologazione di portata nazionale,

— vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,

se i dispositivi di frenatura di tale tipo di veicolo o di tali veicoli sono conformi alla direttiva 71/320/CEE come modificata da ultimo dalla presente direttiva.

2. A partire dal 1° ottobre 1992 gli Stati membri:

— non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo i cui dispositivi di frenatura non siano conformi alla direttiva 71/320/CEE, come modificata dalla presente direttiva;

— possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo i cui dispositivi di frenatura non siano conformi alle disposizioni della direttiva 71/320/CEE, come modificata da ultimo dalla presente direttiva.

3. A partire dal 1° ottobre 1994 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli

<sup>(1)</sup> GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 37.

<sup>(2)</sup> GU n. L 92 del 9. 4. 1988, pag. 47.

<sup>(3)</sup> GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.